

R. GAROFOLI

CODICE PENALE **E DI PROCEDURA** **PENALE**

E LEGGI COMPLEMENTARI
con **guide** giurisprudenziali e
operative e **formule** (*online*)

Il edizione **GIUGNO**
2025


Neldiritto
Editore

nell'art. 176 c.p., sia stato scarcerato e si trovi in stato di libertà, avendo fruito del differimento previsto dall'art. 146 o dall'art. 147 c.p. ■ *Cass.*, 26 marzo 1992, n. 806.

Formula
112. Istanza di rinvio dell'esecuzione

147. Rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena. — L'esecuzione di una pena può essere differita [211 bis c.p.; 684 c.p.p.]:

1) se è presentata domanda di grazia [174; 681 c.p.p.], e l'esecuzione della pena non deve esser differita a norma dell'articolo precedente;

2) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita contro chi si trova in condizioni di grave infermità fisica ⁽¹⁾;

3) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita nei confronti di donna incinta o di madre di prole di età inferiore a un anno;⁽²⁾

3-bis) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita nei confronti di madre di prole di età superiore a un anno e inferiore a tre anni⁽⁶⁾.

Nel caso indicato nel numero 1, l'esecuzione della pena non può essere differita per un periodo superiore complessivamente a sei mesi, a decorrere dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile [648 c.p.p.], anche se la domanda di grazia è successivamente rinnovata.

Nei casi indicati nei numeri 3) e 3-bis) del primo comma il provvedimento è revocato, qualora la madre sia dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale sul figlio ai sensi dell'articolo 330 del codice civile, il figlio muoia, venga abbandonato o affidato ad altri che alla madre, ovvero quando quest'ultima, durante il periodo di differimento, pone in essere comportamenti che causano un grave pregiudizio alla crescita del minore.⁽³⁾

Il provvedimento di cui al primo comma non può essere adottato o, se adottato, è revocato se sussiste il concreto pericolo della commissione di delitti ⁽⁴⁾⁽⁵⁾.

Nei casi indicati nei numeri 3) e 3-bis) del primo comma, l'esecuzione della pena non può essere differita se dal rinvio derivi una situazione di pericolo, di eccezionale rilevanza, di commissione di ulteriori delitti. In tale caso, nell'ipotesi di cui al numero 3-bis), l'esecuzione può avere luogo presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri, ove le esigenze di eccezionale rilevanza lo consentano; nell'ipotesi di cui al numero 3), l'esecuzione deve comunque avere luogo presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri⁽⁷⁾.

⁽¹⁾ La Corte Costituzionale, con sentenza 25 luglio-6 agosto 1979, n. 114 ha

dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 589, comma quinto, c.p.p., nella parte in cui, nel caso previsto dall'art. 147, comma primo, n. 2, c.p., attribuisce al Ministero della giustizia il potere di sospendere l'esecuzione della pena, quando l'ordine di carcerazione del condannato sia già stato eseguito. La stessa Corte, con sentenza 23-31 maggio 1990, n. 274, ha dichiarato, fra l'altro, l'illegittimità dell'art. 589, terzo comma nel testo originario del c.p.p. 1930, nella parte in cui, nel caso previsto dall'art. 147, primo comma, n. 1, c.p., attribuisce al Ministero di Grazia e Giustizia e non al Tribunale di sorveglianza il potere di differire l'esecuzione della pena.

⁽²⁾ Numero così sostituito dall'art. 1, l. 8 marzo 2001, n. 40. Il testo previgente era il seguente: «3) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita contro donna, che ha partorito da più di sei mesi ma da meno di un anno, e non vi è modo di affidare il figlio ad altri che alla madre». E da ultimo sostituito dall'art. 15, co. 1, lett. b), n. 1.1., D.l. 11 aprile 2025, n. 48, come convertito in legge. Il **testo previgente** così disponeva: «3) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita nei confronti di madre di prole di età inferiore a tre anni».

⁽³⁾ Co. così sostituito dall'art. 1, l. 8 marzo 2001, n. 40. Il testo previgente era il seguente: «Nel caso indicato nel numero 3, il provvedimento è revocato qualora il figlio muoia o sia affidato ad altri che alla madre». L'art. 93, d. lg. 28 dicembre 2013, n. 154, ha sostituito alla parola: «potestà» le parole: «responsabilità genitoriale». Ai sensi dell'art. 108, d. lg. n. 154 del 2013, la modifica entra in vigore a partire dal 7 febbraio 2014. E successivamente modificato dall'art. 15, co. 1, lett. b), nn. 2.1. e 2.2., D.l. 11 aprile 2025, n. 48, come convertito in legge. Il **testo previgente** così disponeva: «Nel caso indicato nel numero 3) del primo comma il provvedimento è revocato, qualora la madre sia dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale sul figlio ai sensi dell'articolo 330 del codice civile, il figlio muoia, venga abbandonato ovvero affidato ad altri che alla madre».

⁽⁴⁾ Co. aggiunto dall'art. 1, l. 8 marzo 2001, n. 40.

⁽⁵⁾ V.: • artt. da 62- 66, 69, co. 3, l. 24 novembre 1981, n. 689. Modifiche al sistema penale • art. 70, l. 26 luglio 1975, n. 354. Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

⁽⁶⁾ Numero aggiunto dall'art. 15, co. 1, lett. b), n. 1.2., D.l. 11 aprile 2025, n. 48, come convertito in legge.

⁽⁷⁾ Co. aggiunto dall'art. 15, co. 1, lett. b), n. 3, D.l. 11 aprile 2025, n. 48, come convertito in legge.

Guida applicativa

Ratio. La potestà punitiva dello Stato, che l'esecuzione della pena attua con la costrizione del

condannato, ha un limite costituito dalla tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo (art. 32 Cost.), che neppure la generale inderogabilità dell'esecuzione della condanna può sopravanzare allorché la pena, per le condizioni di grave infermità fisica del soggetto (art. 147, comma primo n. 2, c.p.), finisce col costituire un trattamento contrario al senso di umanità, così perdendo la tendenza alla rieducazione. ■ *Cass.*, 19 maggio 1993, n. 1121.

Presupposti. Ai fini del rinvio facoltativo della esecuzione della pena, nel caso previsto dall'art. 147, comma 1, n. 2, c.p., non è sufficiente un qualsiasi malessere, ma solo una grave infermità, tale da dare luogo, se cumulata alla ordinaria afflittività della restrizione della libertà, ad un trattamento contrario al senso di umanità e ad una lesione del diritto alla salute. ■ *Cass.*, 9 maggio 2006, n. 20035.

Il tribunale di sorveglianza deve decidere sulla domanda di differimento della pena, avanzata in relazione alla presentazione della domanda di grazia, sulla base di un giudizio prognostico circa la concedibilità della grazia, a nulla rilevando se la pena da espiare abbia durata breve o lunga. ■ *Cass.*, 17 novembre 2009, n. 44968.

Detenzione domiciliare. In tema di differimento facoltativo dell'esecuzione della pena, il giudice che abbia riconosciuto la sussistenza del presupposto dell'incompatibilità con il carcere delle condizioni di salute del detenuto può disporre la detenzione domiciliare di quest'ultimo in luogo del rinvio dell'esecuzione della pena, chiesto in via principale, solo ove ritenga che l'esigenza di contenere la sua residua pericolosità con un presidio detentivo sia prevalente rispetto a quella di tutela della salute. ■ *Cass.*, 1° aprile 2021, n. 21355.

Formula **112. Istanza di rinvio dell'esecuzione**

148. Infermità psichica sopravvenuta al condannato. ⁽¹⁾⁽²⁾ — Se, prima dell'esecuzione di una pena restrittiva della libertà personale o durante l'esecuzione, sopravviene al condannato una infermità psichica [70 ss., c.p.p.], il giudice, qualora ritenga che l'infermità sia tale da impedire l'esecuzione della pena, ordina che questa sia differita o sospesa e che il condannato sia ricoverato in un manicomio giudiziario, ovvero in una casa di cura e di custodia. Il giudice può disporre che il condannato, invece che in un manicomio giudiziario, sia ricoverato in un manicomio comune, se la pena inflittagli sia inferiore a tre anni di reclusione o di arresto, e non si tratti di delinquente o contravventore abituale [102, 103, 104] o professionale [105] o di delinquente per tendenza [108].

Il provvedimento di ricovero è revocato, e il condannato è sottoposto all'esecuzione della

pena, quando sono venute meno le ragioni che hanno determinato tale provvedimento ⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾.

⁽¹⁾ V.: • art. 62, commi 1-2, l. 26 luglio 1975, n. 354. Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà • artt. 666, 667, 678 c.p.p. • art. 207 coord. c.p.p.

⁽²⁾ V. art. 111, d. p. r. 30 giugno 2000, n. 230, recante 'Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà'.

- V. art. 64, co. 1, l. 23 dicembre 1978, n. 833, recante 'Istituzione del servizio sanitario nazionale'.

- V. gli artt. 3-4, d. l. 30 aprile 1981, n. 168, conv., con modif., nella l. 27 giugno 1981, n. 331, recante 'Misure urgenti in materia di assistenza sanitaria'.

⁽³⁾ **La Corte Costituzionale, con sentenza 6-19 giugno 1975, n. 146 (Gazz. Uff. 25 giugno 1975, n. 166), ha dichiarato, fra l'altro, l'illegittimità dell'art. 148 c.p., nella parte in cui prevede che il giudice, nel disporre il ricovero in manicomio giudiziario del condannato caduto in stato d'infermità psichica durante l'esecuzione di pena restrittiva della libertà personale, ordini che la pena medesima sia sospesa; in applicazione dell'art. 27, l. 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dello stesso art. 148 c.p., nella parte in cui prevede che il giudice ordini la sospensione della pena anche nel caso in cui il condannato sia ricoverato in una casa di cura e di custodia ovvero in un manicomio comune (ospedale psichiatrico).**

⁽⁴⁾ Il testo originario parlava di ricovero in un «manicomio giudiziario». Per la sostituzione del manicomio giudiziario con gli ospedali psichiatrici giudiziari v. art. 62 commi 1 e 2 l. 26 luglio 1975, n. 354, ed art. 98 d. p. r. 29 aprile 1976, n. 431.

⁽⁵⁾ Seguiva un originario secondo comma da ritenersi abrogato in seguito alla soppressione della pena di morte, per cui v. sub art. 9 e che recitava: «La disposizione precedente si applica anche nei casi in cui, per infermità psichica sopravvenuta, il condannato alla pena di morte deve essere ricoverato in un manicomio giudiziario».

Guida applicativa

Natura giuridica. La imputabilità deve sussistere in tutti e tre i momenti in cui si sviluppano il reato e le sue conseguenze: quello attuativo, quello del suo accertamento, quella della esecuzione della relativa sanzione penale (detentiva). La sua mancanza produce conseguenze diverse a seconda del momento cui interviene: se nel primo momento, si ha la non punibilità dell'autore per mancanza di imputabilità; se nel secondo, la sospensione del procedimento; se nel terzo, il differimento o la sospensione della esecuzione della pena. ■ *Cass.*, 11 febbraio 1984, n. 1204.

I ricoveri previsti dall'art. 148 c.p. costituiscono modalità di esecuzione della pena detentiva e non misure di sicurezza. Pertanto, essi sono disposti senza previo accertamento della pericolosità sociale, comportando il mantenimento dello stato detentivo del soggetto, e sono computati nella durata della pena complessiva da espiare. ■ *Cass.*, 7 aprile 1999, n. 2731

Rapporti con la liberazione condizionale. Dalla lettera dell'art. 176 c.p. risulta che il sicuro ravvedimento del condannato deve essere conseguenza della esecuzione della pena, onde l'irrelevanza del conseguimento di siffatto risultato al di fuori del rapporto punitivo. Ne deriva che la avvenuta emenda del reo durante il periodo della sospensione della pena in applicazione dell'art. 148 c.p. è irrilevante agli effetti del beneficio di cui all'art. 176 c.p. ■ *Cass.*, 14 dicembre 1984, n. 235.

149. Consiglio di patronato e Cassa delle ammende. ⁽¹⁾⁽²⁾ — [1. Presso ciascun tribunale è costituito un Consiglio di patronato, al quale sono conferite le attribuzioni seguenti:

1) prestare assistenza ai liberati dal carcere, agevolandoli, se occorre, nel trovare stabile lavoro;

2) prestare assistenza alle famiglie di coloro che sono detenuti, con ogni forma di soccorso e, eccezionalmente, anche con sussidi in denaro.

2. Alle spese necessarie per l'opera di assistenza dei Consigli di patronato provvede la Cassa delle ammende]

⁽¹⁾ Articolo abrogato dall'art. 89 l. 26 luglio 1975, n. 354.

⁽²⁾ V. l. 26 luglio 1975, n. 354. Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

TITOLO VI Della estinzione del reato e della pena

CAPO I Della estinzione del reato

150. Morte del reo prima della condanna. — La morte del reo, avvenuta prima della condanna, [648, 650 c.p.p.], estingue il reato [171, 182, 198, 210 c.p.; 69 c.p.p.].

Guida applicativa

Effetti. La declaratoria di estinzione del reato per morte del reo (*id est*, imputato) prima che si sia formato il giudicato, vanifica tutta la procedura penale sino a quel momento espletata e si risolve in una semplice certificazione di morte del tutto asettica quanto al giudizio sui fatti in imputazione, senza costituire pregiudizio per nessuno. ■ *Cass.*, 14 dicembre 2000.

Prevalenza delle formule di

proscioglimento nel merito. La sopravvenienza, al ricorso per cassazione proposto dal P. M. avverso sentenza di proscioglimento nel merito dell'imputato, di una causa di estinzione del reato con efficacia "*ex nunc*" (nella specie, morte) non vale ad obliterare l'acquisizione al processo della più favorevole formula di proscioglimento (nella specie, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato), la cui prevalenza impone la dichiarazione di inammissibilità del ricorso ■ *Cass.*, 14 maggio 2007, n. 24152.

Rapporto tra azione civile e azione penale.

La morte dell'imputato, intervenuta prima dell'irrevocabilità della sentenza, comporta la cessazione sia del rapporto processuale in sede penale che del rapporto processuale civile inserito nel processo penale, con la conseguenza che le eventuali statuizioni civilistiche restano caducate "*ex lege*" senza la necessità di una apposita dichiarazione da parte del giudice penale. ■ *Cass.*, 2 dicembre 2011, n. 5870; *Conf. Cass.*, 14 ottobre 2005, n. 44663.

151. Amnistia. — L'amnistia [79 Cost.] estingue il reato [578 c.p.p.], e, se vi è stata condanna [442, 448, 460, 533, 605, 648, 650 c.p.p.], fa cessare l'esecuzione della condanna e le pene accessorie [19, 184; 672 c.p.p.] ⁽¹⁾.

Nel concorso di più reati, l'amnistia si applica ai singoli reati per i quali è concessuta.

La estinzione del reato per effetto dell'amnistia è limitata ai reati commessi a tutto il giorno precedente la data del decreto ⁽²⁾, salvo che questo stabilisca una data diversa [79, Cost.].

L'amnistia può essere sottoposta a condizioni o ad obblighi [672 c.p.p.].

L'amnistia non si applica ai recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99, né ai delinquenti abituali [102, 103], o professionali [105] o per tendenza [108], salvo che il decreto disponga diversamente. ⁽³⁾⁽⁴⁾

X ⁽¹⁾ Co. dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza "nella parte in cui esclude la rinuncia all'applicazione dell'amnistia" (Corte Cost., 14 luglio 1971, n. 175).

⁽²⁾ A seguito della modifica dell'art. 79, co. 2, Cost. ad opera della l. cost. 6 marzo 1992, n. 1 deve ora intendersi «legge».

⁽³⁾ V.: • art. 578 c.p.p. • art. 1, d. p. r. 12 aprile 1990, n. 75. Concessione di amnistia • art. 1, d. p. r. 22 dicembre 1990, n. 394. Concessione di indulto

⁽⁴⁾ V. art. 4, d. p. r. 16 dicembre 1986, n. 865 recante "Concessione di amnistia e di indulto".

Guida applicativa

Effetti. L'effetto abolitivo delle pene accessorie si produce contemporaneamente all'effetto estintivo del reato, in coincidenza con l'entrata in vigore del provvedimento col quale è